NORME IN MATERIA DI COLLOCAMENTO E DI PATRONATI, DISPOSIZIONI DI CARATTERE PREVIDENZIALE PER GLI SPEDIZIONIERI DOGANALI E TRATTAMENTI DI SOSTEGNO AL REDDITO

Art. 4

Disposizioni in materia di cassa integrazione salariale straordinaria per i dipendenti delle società costituite dalla GEPI e dall'INSAR

DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 28 NOVEMBRE 1996, N. 608

Versione in vigore dal 10 dicembre 1994, tuttora in vigore · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme in materia di collocamento e di patronati, disposizioni di carattere previdenziale per gli spedizionieri doganali e trattamenti di sostegno al reddito
Estremi	Decreto-legge 7 ottobre 1994, n. 572
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 ottobre 1994

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-in-materia-di-collocamento-e-di-patronati-disposizioni-di/art-4-disposizioni-in-materia-di-cassa-integrazione-salariale-straordinaria

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it